



**CITTA' DI VENARIA REALE**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**DISCIPLINARE DI GARANZIA  
PER L'ORIGINE E LE CARATTERISTICHE  
DEI PRODOTTI DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE ED ARTIGIANALE  
DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER  
"LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI  
PRODOTTI TIPICI LOCALI E  
PER L'ISTITUZIONE DELLA De.C.O  
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)"**  
Approvato con delibera Consiglio Comunale  
n. 88 del 22 luglio 2009

Delibera G.C. n. 56 del 03/03/2011

## SOMMARIO

Art. 1 – Denominazione -----	3
Art. 2 – Descrizione del prodotto-----	3
Art. 3 – Criteri -----	3
Art. 4 – Alternativa dei criteri-----	3
Art. 5 – Disciplinare di produzione-----	4
Art. 6 – Contrassegno-----	4
Art. 7 – Controlli -----	5

## Art. 1 – Denominazione

L'assegnazione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine) è riservata esclusivamente ai prodotti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare. Il marchio può essere assegnato sia a prodotti del settore alimentare che a prodotti del settore non alimentare.

## Art. 2 – Descrizione del prodotto

La denominazione De.C.O. indica l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio della Città di Venaria Reale. Il legame con il territorio è dimostrato da fattori storici, economico-produttivi e culturali. Tale legame si esplica sulla base dei seguenti criteri principali:

1. materie prime
2. luogo di lavorazione
3. idea
4. originalità

## Art. 3 – Criteri

Per l'assegnazione del marchio i prodotti devono rispondere ad almeno due dei requisiti sopra indicati.

**A.1 - Materie prime** - Il marchio De.C.O. viene dato ai prodotti composti prevalentemente da materie prime provenienti dal territorio comunale, ovvero, il 50% delle materie prime devono obbligatoriamente provenire dal territorio comunale. Criterio valutativo preferenziale è l'utilizzo di materie alimentari o non di provenienza nazionale quand'anche reperibili sul mercato internazionale.

**A.2 - Luogo di lavorazione** - Il marchio può anche essere concesso a prodotti composti da materie prime provenienti da altro luogo del territorio italiano purchè la lavorazione avvenga in una struttura situata nel territorio comunale. Per lavorazione non s'intende il mero assemblamento di più prodotti, o più pezzi, provenienti da altri luoghi ma l'attività vera e propria di lavorazione, di manipolazione, di confezionamento, ecc...

**B.1 - Idea** - Se la creazione di un prodotto avviene nel territorio comunale ma la sua produzione è altrove e comunque sul territorio italiano, allo stesso può essere riconosciuto il marchio De.C.O. purchè venga data prova della nascita dell'idea e relativo progetto di promozione del territorio venariense.

**B.2 - Originalità** - Il prodotto deve essere di per sé specifico e non ingannevole (soprattutto se fa riferimento ad una caratteristica particolare) in modo da non indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto stesso.

## Art. 4 – Alternativa dei criteri

I criteri sono tra loro alternativi ma con i seguenti vincoli e secondo del settore d'operatività:

- **SETTORE ALIMENTARE:** per poter richiedere il marchio De.C.O. il prodotto deve assolvere necessariamente ad uno dei criteri del gruppo A, senza l'obbligo di soddisfare anche uno dei criteri del gruppo B.
- **SETTORE NON ALIMENTARE:** per poter richiedere il marchio De.C.O. il prodotto deve assolvere almeno ad un criterio di ciascun gruppo.

## Art. 5 – Disciplinare di produzione

Ogni candidato deve presentare la domanda per il riconoscimento del marchio De.C.O. corredata dalla seguente documentazione:

5.1 – **Relazione tecnica**, da cui si deve evincere, in maniera chiara che il prodotto, per il quale si richiede il riconoscimento, presenta almeno una/due caratteristiche che lo differenziano dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. Occorre dimostrare inoltre che il prodotto originario della zona possiede delle qualità e caratteristiche proprie dovute “essenzialmente” o “esclusivamente” a tale origine mediante la sua peculiare caratteristica tecnica quale, ad esempio, la forma, l'aroma, il gusto, la composizione, la struttura, tecniche di lavorazione, ecc... Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorato documentando per ognuna i prodotti e delle procedure in questo modo da garantire la tracciabilità del prodotto stesso.

5.2 – **Relazione storica** deve essere corredata da riferimenti bibliografici dove deve essere comprovata la produzione del prodotto in questione nonché il legame culturale al territorio inteso come nesso tra la zona geografica e la qualità, o le caratteristiche, del prodotto stesso. Ai fini della dimostrazione di questa correlazione tra “l'ambiente” ed il “prodotto” sono necessari riferimenti bibliografici, analisi e sondaggi, nonché ogni altro elemento obiettivo che possa avvalorarne la tesi e, parallelamente, consolidarne la tradizione.

## Art. 6 – Contrassegno

Ottenuto il riconoscimento del marchio De.C.O., il logo deve riportare il numero che l'ufficio competente assegna, a seguito registrazione su apposito registro, e deve corrispondere al logo approvato che consiste in due ellissi (esterno di colore verde e l'interno di colore arancio che rappresentano i colori della Città) sovrapposti nella parte laterale ed aventi, all'interno, lo stemma e la scritta Città di Venaria Reale sotto la quale è indicato che è un prodotto tipico locale ed a quale numero del previsto albo è registrato.



È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo d'indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purchè questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalle normative vigenti e che non siano in contrasto con le finalità ed i contenuti del presente disciplinare.  
Il logotipo può essere utilizzato anche in bianco e nero.  
Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni d'utilizzo

## **Art. 7 – Controlli**

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla Commissione Comunale di valutazione di cui all'art. 6 del regolamento. In caso di particolari verifiche, anche sul mantenimento del diritto sull'utilizzo del logo e della relativa iscrizione, può avvalersi di personale qualificato del settore specifico.

==°°==°°==